IN GENERALE

***Sez.* 2, *Sentenza n.* 19030 *del* 10/07/2008**
Perché la violazione di una norma penale comporti contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto il comportamento materiale delle parti

***Sez.* 1, *Sentenza n.* 14234 *del* 25/09/2003**
In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse.

TRUFFA

Cassazione civile, sez. I, 27/09/2016, n. 18930
Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro (nel caso di specie, il Comune di Messina) è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato cui tale truffa sia stata contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fattuali del reato ascritto, e quindi del dolo, è idonea a far decorrere, ex art. 1442, comma 2, c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento.

***Sez.* 2, *Sentenza n.* 7468 *del* 31/03/2011**
Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), bensì annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa col consenso, sia pur viziato, dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del *deceptus*, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3) c.c.

***Sez.* 2, *Sentenza n.* 13566 *del* 26/05/2008**
Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 c. c. Infatti, il dolo costitutivo del delitto di truffa (articolo 640 cod. pen.) non è diverso, né ontologicamente né sotto il profilo intensivo, da quello che vizia il consenso negoziale, atteso che entrambi si risolvono negli artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così viziarne il consenso.

CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

CASSAZIONE CIVILE

Cass. *sez.* 3, *sentenza n.* 4824 *del* 20/09/1979
La disposizione dell'art 643 c. p. rientra fra le norme imperative alla cui violazione, ai sensi del primo comma dell'art 1418 c. c., consegue la sanzione della nullità (cosiddetta nullità virtuale) nonostante la mancanza di una specifica previsione legislativa. Pertanto, il contratto stipulato dall'incapace naturale, in rapporto al quale sia stata pronunciata condanna per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, è nullo e non già annullabile ai sensi dell'art 428 c. c., in *Giust. Civ.* 1980, I, p. 943, con nota di RAGANELLI, *Circonvenzione di incapace e nullita o annullabilita del contratto* e in *Foro it*., 1980, I, p. 2860, con nota di MOSCHELLA, *La rilevanza civile della circonvenzione di incapaci*)

Cass. *Sez.* 2, *Sentenza n.* 8948 *del* 29/10/1994
L'incriminazione della circonvenzione d'incapace prevista dall'art.643 c. p. - il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica - deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c. c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della norma medesima (in *Il corriere giuridico*, 1995, p. 217ss., con nota di MARICONDA, *Quale invalidità contrattuale nel caso di circonvenzione di incapace?*).

***Sez.* 2, *Sentenza n.* 1427 *del* 27/01/2004**
***Sez.* 1, *Sentenza n.* 12126 *del* 23/05/2006**
La fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 c. p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c. c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima.

***Sez.* 2, *Sentenza n.* 2860 *del* 07/02/2008**
Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c. p., deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c. c. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti.

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2016, n. 7785
Nel caso in cui la stipulazione di un negozio giuridico costituisca effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, ravvisandosi una violazione di norme di ordine pubblico, l'atto deve essere dichiarato radicalmente nullo per violazione di norme imperative.

Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, n. 10609
Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione di incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla

disciplina sull'annullabilità dei contratti; pertanto, ove la parte che abbia dato causa alla nullità chieda l'adempimento di quel contratto, il giudice è tenuto a rilevare tale nullità d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in appello, dovendo, da un lato, verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e, dall'altro, rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come mere difese del convenuto.

Sez. un. civ., 19 dicembre 2007, n. 26724, in *Foro it.*, 2008, c. 784
(motivazione)
Tralasciando la circonvenzione d'incapace, con riferimento alla quale occorrerebbe forse rimeditare se ed entro quali limiti l'illiceità penale della condotta basti a giustificare l'ipotizzata nullità del contratto sotto il profilo civile, tali esempi (ed altri analoghi che si potrebbero fare) stanno certamente a dimostrare che l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo.

RAPPORTO FRA GIUDIZIO PENALE, GIUDIZIO CIVILE INSTAURATO PER L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO E GIUDIZIO CIVILE INSTAURATO PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO.

Cassazione civile, sez. I, 19/05/2016, n. 10329
Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7081
Il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.

Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2015, n. 19767
Non è configurabile un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. tra il giudizio di annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore ed il processo penale per circonvenzione di incapace atteso che mentre, in quest'ultimo, l'accoglimento della domanda prescinde dall'esistenza di un pregiudizio e postula che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, in sede penale l'accertamento dello stato di infermità fisica o deficienza psichica della vittima è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l'imputato, in maniera da indurlo a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri.

Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7081
Ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale posto in essere dalla vittima del reato di circonvenzione di incapace, **il giudice civile è tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare *incidenter tantum* l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo**. A seguito della riforma del testo dell'art. 295 c.p.c., apportata dalla L. n. 353 del 1990 (*Sospensione necessaria: Il giudice dispone che il processo sia*

sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa), al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale si è infatti sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi.

Cassazione civile, sez. III, n. 532 del 27/01/1986
Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7081
Qualora il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto tramite la stipulazione di atti di compravendita, si concluda con **l'assoluzione dell'imputato per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.** (rapporti di parentela), **l'azione per il risarcimento del danno derivante da detto illecito** - che la parte offesa riproponga in sede civile dopo averla proposta in sede penale **- non trova ostacolo nella suddetta sentenza penale in considerazione della formula della pronuncia assolutoria**, e **rimane soggetta, quanto alla prescrizione, al maggior termine contemplato dall'art. 2947 comma 3 c.c.** (interrotto fino al passaggio in giudicato della pronuncia penale, ove non si sia verificato alcuno degli eventi contemplati dagli art. 100 e 101 c.p.p.), rimanendo in proposito irrilevante che l'azione di annullamento dei predetti contratti si sia nel frattempo prescritta.

Cass. pen. Sez. IV 23 aprile 2008, n. 27412, in *Cass. pen.* 2009, 9, 3497 (con nota critica di SILVESTRI)
Il combinato disposto degli art. 74 c.p.p. e 185 c.p. prevede che la parte civile possa richiedere, in sede penale, le restituzioni e i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato. Pertanto, il giudice penale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia civile, una volta affermata la colpevolezza dell'imputato, è tenuto a regolare la domanda civilistica, attraverso la restituzione o il risarcimento in denaro. La prima, in particolare, consiste nel ristabilimento in forma specifica della situazione esistente prima del compimento del reato: essa può essere però materialmente impossibile o eccessivamente onerosa rispetto al vantaggio che ne deriverebbe al danneggiato e in questo caso non è esigibile, ma in ogni altra situazione la legge non pone limitazioni. Per l'effetto, esemplificando, non può essere disconosciuta la restituzione delle cose mobili; così come, sempre esemplificando, **può essere disposta la restituzione di un immobile attraverso la previa declaratoria di nullità del contratto frutto della condotta illecita integrante il reato** (nella specie, quello di circonvenzione di persona incapace) **attraverso il quale è avvenuto il trasferimento della proprietà del bene in capo all'imputato.** Il potere-dovere del giudice penale di pronunciarsi anche sulla domanda di restituzione risponde, del resto, al principio di economia dei giudizi e a quello del giusto processo, che ne impone la ragionevole durata. Mentre, in questa prospettiva, il giudice penale potrebbe omettere di provvedere solo in presenza di una situazione particolarmente complessa o in cui si profilino interessi di terzi che risulti opportuno valutare in una sede diversa in cui costoro possano intervenire per difendere le proprie ragioni (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza di condanna per il reato di circonvenzione di persona incapace, ritenendo erronea la determinazione del giudice di merito, il quale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta della parte civile di dichiarare la nullità del contratto di compravendita di un immobile oggetto della condotta incriminata).

CASSAZIONE PENALE

Cassazione penale, sez. IV, 30/03/2017, n. 24930
In tema di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), il fatto che la legge individui tre categorie di soggetti passivi (il minore, l'infermo psichico e il deficiente psichico), distinguendo quindi tra infermo psichico e deficiente psichico e non considerando necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per **"infermità psichica"** deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la **"deficienza psichica"** è

identificabile in un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l'emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza di carattere). In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica. Tale situazione di minorata capacità deve essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Cassazione penale, sez. II, 15/02/2017, n. 9734
Il delitto di circonvenzione di persone incapaci è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell'atto dispositivo.

Cassazione penale, sez. II, 18/12/2015, n. 1923
In tema di circonvenzione di persone incapaci, qualora venga dimostrato che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era comportata in modo analogo quando era ancora "compos sui", essendo impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la stessa condotta. (Nella specie, concernente atti di donazione di notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l'abuso, diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato, a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato).

Cassazione penale, sez. II, 12/06/2015, n. 28080
In tema di circonvenzione di persone incapaci, per la sussistenza dell'elemento dell' "induzione", non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.

Cassazione penale sez. II 12/12/2014 num. 1381
Ai fini del delitto di circonvenzione di incapace rileva anche una menomazione della sfera intellettiva, volitiva od anche solo affettiva del soggetto passivo che ne affievolisca le capacità critiche e/o volitive, senza che sia necessario che tale menomazione consista in una vera e propria patologia psichica, né che essa sia di natura irreversibile.

Cassazione penale, sez. II, 13/12/2013, n. 1419
Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Cassazione penale, sez. II, 26 gennaio 2011, n. 6971
L'integrazione della fattispecie criminosa della circostanza di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche (concessione di un finanziamento a titolo oneroso ad un soggetto – lavoratore dipendente - affetto da *disturbo bipolare a tratti ossessivi di personalità con marcata angoscia e spiccata depressione dell'umore*, patologia per la quale era in cura farmacologica ed era stato sottoposto a molteplici TT.SS.00).

Cassazione penale sez. II 14 ottobre 2010, n. 41378
Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche la *compromissione della capacità di giudizio dipendente da disturbi di tipo paranoide (condizione depressiva e di psicosi affettiva maniacale)*

Cass. pen. Sez. II. 7 marzo 2014, n. 29632
La fattispecie di cui all'art. 643 c.p. è un **reato di pericolo**, e con evento naturalistico, per cui non occorre che l'evento dannoso derivi dall'atto come sua conseguenza giuridica immediata, essendo, invece, sufficiente che l'atto compiuto sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere.